

Registro Ordinanze n. 4895

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure a tutela della salute pubblica.**

### IL SINDACO

#### Visti

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il DPCM 1 marzo 2020;
- Il DPCM 4 marzo 2020;
- Il DPCM 8 marzo 2020;
- Il DPCM 9 marzo 2020;
- Il DPCM 11 marzo 2020;

**Considerato** che l’aumento dei casi di contagio registrati negli ultimi giorni in Basilicata, legati al diffondersi dell’epidemia da COVID-19 impone di adottare tutte le misure più opportune a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche contenute nel DPCM 9 marzo 2020;

**Verificato** che, nonostante le prescrizioni in essere, pervengono a questo ente segnalazioni di cittadini circa comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni riguardanti il divieto di ogni forma di assembramento emanate dal Governo;

**Visti** gli articoli 50, commi 5 e 6, e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

**Ritenuto** di adottare misure di contrasto allo scopo di evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 sul territorio comunale;

### ORDINA

con decorrenza dal 18 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe, sono adottate le seguenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza:

**a) interdizione dell’accesso alle seguenti aree verdi e spazi pubblici di aggregazione:**

- Villa comunale di viale Vincenzo Verrastro (Avigliano centro)
  - Villa comunale del Monastero di Santa Maria degli Angeli (Avigliano centro)
  - Area fitness in via Fabrizio De André (nei pressi del Palazzetto dello sport di Avigliano centro)
-

**b) interdizione dell'accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio comunale;**

**c) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali dal lunedì al sabato**, con unica apertura nella giornata di domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30, fatta salva comunque l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione dei feretri, ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei parenti più prossimi e sino ad un massimo di 6 persone.

**AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p.

**DISPONE**

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito istituzionale dell'ente, dandone massima diffusione anche attraverso gli organi di informazione;  
- il presente provvedimento è trasmesso a:

- alla Prefettura di Potenza;
- alla Questura di Potenza;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza;
- alle stazioni dei Carabinieri di Avigliano e di Lagopesole;
- al Comando di Polizia locale;
- al Responsabile del Settore 3 *"Pianificazione, gestione e tutela del territorio"* ;
- ai gestori degli impianti sportivi, per il tramite del Responsabile del Settore 1 *"Affari generali, istruzione, cultura, servizi alla persona"*.

**AVVISA**

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Basilicata entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

*Avigliano, 18 marzo 2020*

IL SINDACO

Vito Summa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)